REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/78 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1978

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 373/78 per quanto concerne la definizione del fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 6 quater, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 373/78 della Commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa talune modalità d'applicazione concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo e definisce il fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti queste operazioni (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1287/78 (4), per la campagna 1977/1978, per quanto concerne le distillazioni di cui agli articoli 24 e 24 bis del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri, in deroga alla regola generale, hanno la facoltà di considerare che il fatto generatore intervenga al momento della consegna dell'alcole all'organismo d'intervento ; che le stesse difficoltà d'ordine amministrativo, per le quali è stata prevista la deroga eccezionale per la campagna 1977/1978, si presentano nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 373/78 per quanto concerne le prestazioni viniche per la campagna 1978/1979 ; che è dunque opportuno prevedere una possibilità di deroga, eccezionale e temporanea, anche per la campagna 1978/1979, per gli Stati membri che debbono fronteggiare tali difficoltà ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 373/78 è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, per le campagne 1977/1978 e 1978/1979, per quanto concerne le distillazioni di cui agli articoli 24 e 24 bis del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri hanno la facoltà di considerare che il fatto generatore intervenga al momento della consegna dell'alcole all'organismo d'intervento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 53 del 24. 2. 1978, pag. 7.
(4) GU n. L 157 del 15. 6. 1978, pag. 24.